

MANCIOLI

MARZO 1943-XXI

VIA BERTOLONI, N. 27

ANNO 5° - N. 5



# Vigili DEL fuoco

*Rivista mensile a cura del Ministero dell'Interno  
Direzione Generale dei Servizi Antincendi*

# VIGILI DEL FUOCO

RIVISTA MENSILE A CURA DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ANTINCENDI

COMITATO DI REDAZIONE

PREFETTO ALBERTO GIOMBINI, DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI ANTINCENDI - *PRESIDENTE*  
 DOTT. FORTUNATO MESSA, PREFETTO ISPETTORE GENERALE . . . . . *VICE PRESIDENTE*

PROF. ING. ARCH. DAGOBERTO ORTENSÌ - *CAPO UFFICIO STAMPA - DIRETTORE DELLA RIVISTA*

DOTT. ING. GIULIO TESTA - *DIRETTORE DEL CENTRO CINE-FOTOGRAFICO*

DOTT. ALBERTO NOVELLO - *CAPO DEL PERSONALE ANTINCENDI*

CONSOLE UGO GIANNATTASIO - *CAPO DELL'UFFICIO MILITARE*

DOTT. ING. GIOVANNI CALVINO . . . . .

DOTT. ING. AGOSTINO FELSANI . . . . .

DOTT. ING. VITO MAGNOTTI . . . . .

} per l'anno XXI

La pubblicazione di articoli tecnici, di proposte, ecc. non impegna la Direzione della Rivista  
 La riproduzione di articoli e disegni è permessa soltanto citando la fonte. I manoscritti non si restituiscono

## SOMMARIO

XXIV Annuale della Fondazione dei Fasci di Combattimento.

28 Marzo: Giornata dell'Arma Azzurra.

Il Partito sul "Fronte interno",

Realizzazioni del Regime: L'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

L'Annuale della morte di Amedeo di Savoia.

Contro chi combattiamo? Atteggiamento dei vari Stati nell'attuale conflitto (Situazione al 28 febbraio 1943-XXI).

Nella Colonia "Carlo Galimberti", a Borgo a Buggiano.

Li ritrovammo a primavera.

Notiziario tecnico.

DOTT. PROF. VINCENZO RICHICHI  
 AMMINISTRATORE

PROF. ING. ARCH. DAGOBERTO ORTENSÌ  
 DIRETTORE

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Annuale, L. 50 - Un numero separato, L. 5**  
 Direzione e Amministrazione, Roma, Via Bertolani N. 27 - Telefono 870-189 - Direzione Generale dei Servizi Antincendi  
 PER LA PUBBLICITA' RIVOLGERSI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA RIVISTA




# MINIMAX

APPARECCHI ED IMPIANTI CONTRO L'INCENDIO

GENOVA

VIA XX SETTEMBRE, 27

SEDE: GENOVA, TEL. 51-831 - STABILIMENTO: GENOVA - SAMPIERDARENA, TEL. 41-488



## *Motopompe Idriche "IMPERO,"*


(Costruzione: Ditta Em. Profumo)

*Veramente barellabili!  
Elevato rendimento!  
Minimo peso!*

## *Compressori d'aria*

(Costruzione: Ditta Em. Profumo)

*per alta pressione  
a 3 fasi tipo "3C",  
con dispositivo  
automatico di fermata*



FORNITORI DELLA



REAL CASA



ANAVVA - Digitalizzazione di Mauro Orsi

# Apparecchi di salvataggio



Apparecchio Cittante in funzione  
per quattro salvataggi contemporanei

## L'APPARECCHIO BREVETTO CITTANTE

consente la massima rapidità e sicurezza nel salvataggio di persone, in qualsiasi situazione, anche se l'apparecchio viene manovrato da personale non particolarmente addestrato.

**La persona** è sostenuta con tre funi, assicurate a tre diversi punti. Essa non deve per nulla coadiuvare al proprio salvataggio, il che è particolarmente importante per il caso di donne, vecchi, malati, infortunati.

## BRACA DI SICUREZZA

**A braca** indossata e tesa, l'individuo viene a trovarsi in posizione perfettamente verticale ed ha libero ogni movimento.




## BARELLA "TRIPLEX,"

**La barella Triplex è impiegabile:**

- **rigida**, montata sui tubi metallici, questi con maniglie rientranti;
- **pieghevole**, quindi senza i tubi, per trasportare più agevolmente persone lungo corridoi, burroni, ecc.
- **a sacco**, per salvataggio di persone da finestre, vani di scale, cisterne.

**La barella** è dotata di tutto quanto può occorrere per assicurarvi la persona, particolarmente nell'impiego come sacco: i lacci per le braccia, con ganci a molla per regolarne la tensione, le fascie inguinali e per il torace, il poggiaiedi.



**FUNI DI CANAPA - GANCI A MOLLA - DISCENSORI**  
**Teli da salto - Sacchi e lenzuoli di salvataggio - Scale a corda**

# VIGILI DEL FUOCO

RIVISTA MENSILE A CURA DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ANTINCENDI

## XXIV ANNUALE DELLA FONDAZIONE DEI FASCI DI COMBATTIMENTO

Il XXIV Annuale della fondazione dei Fasci è stato celebrato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con austere cerimonie.

A Roma, alla Caserma di via Genova, dinnanzi ai plotoni in armi ed alla presenza dei Funzionari della Direzione e di una rappresentanza delle Scuole Centrali, il Direttore Generale dei Servizi Antincendi, dopo aver recato ai Vigili il saluto affettuoso e cameratesco dell'Eccellenza Albini, Sottosegretario per l'Interno, e dopo aver fatto l'appello fascista degli ultimi cinque Caduti: Brigadiere Domenico Fassi, di Milano; Vigili: Giosuè Pirola, di Milano; Domenico Di Bella, di Palermo; Cristoforo Fontemaggi, ed Eugenio Conti, di Forlì (caduti in Cagliari), ha con incisive parole ricordato la data del 23 marzo 1919, inizio della marcia del bene contro il male.

Il Prefetto, Direttore Generale, ha quindi commemorato i 74 eroici caduti del Corpo il cui sacrificio impegna in un patto di fede: *combattere e vincere*.

Il Prefetto ha quindi proceduto alla consegna delle Medaglie d'argento al Valore Militare agli Ufficiali Ajovalasit e De Meo, e della Croce di Guerra al Valore Militare all'Ufficiale La Maestra.

La cerimonia si è conclusa con il canto degli inni della Rivoluzione e con una vibrante ovazione all'indirizzo del Re Imperatore e del Duce.

Rivolta spirituale, il Fascismo è stato espresso direttamente dal popolo. Soldati reduci dalle trincee, piccoli borghesi ed operai sono stati tra i primi fascisti, e questa origine ha impresso al movimento i caratteri che esso non ha mai perduto e non perderà. Restauratore di principi e di valori essenziali in una grande società nazionale, il Fascismo ora lavora con animo di ferro a rafforzare nel popolo quelle virtù di devozione e di disciplina dalle quali esso ha tratto le sue forze. Chi ha occhi tanto acuti da poter guardare nel cuore della storia d'Italia può comprendere e valutare il Fascismo. Chi non conosce l'Italia, nè la sua storia e chi non è abituato a conoscere la purezza e la grandezza di fenomeni spirituali non lo capirà mai.

M



## 28 Marzo - Giornata dell'Arma Azzurra

NEL GIORNO DEDICATO ALLA GLORIFICAZIONE DELL'AERONAUTICA I VIGILI DEL FUOCO RIVOLGONO IL LORO PENSIERO AGLI EROICI AVIATORI D'ITALIA CHE NEI CIELI DI GUERRA SCRIVONO PAGINE LUMINOSE DI STORIA. I GLORIOSI CADUTI DELL'ARMA AZZURRA ALIMENTANO LA CERTEZZA DELLA IMMANCABILE VITTORIA.

## IL PARTITO SUL "FRONTE INTERNO"

...l'altra dimensione, quella intensiva, deve essere conquistata da coloro i quali furon volontari della guerra, il giorno stesso in cui chiesero l'onore di appartenere ai Fasci di Combattimento. E qui il Partito è, davvero « parte », intransigentissima parte. Oggi la guerra è; ed è la guerra della rivoluzione: la guerra, cioè, dei loro voti e della loro fede. Nessuno ha da leggere sul loro volto, non si dice il pentimento, ma neppure l'incertezza. Nessuno deve scoprire nel loro animo la riserva, che quando parlavan di guerra, intendevano le grandi manovre. Nessuno deve sorprendere i loro occhi, che si volgono a scrutare se all'orizzonte può leggersi vittoria o sconfitta. Nessuno deve percepire un'aritmia di dubbio nei loro cuori. Il dubbio non può esistere per chi chiese, prima d'arruolarsi (perchè arruolamento è l'iscrizione al Partito), non una cedola d'assicurazione alla vittoria, ma una promessa di combattere. Non sembra paradossale l'affermazione, che il fascista è con la vittoria, in quanto è con la rivoluzione. La guerra è per lui « sacrosanta », poiché sacrosanti sono i principî rivoluzionari, che l'ispirano. Egli una sola cosa crede: che il Fascismo non muore. E gli basta questa certezza per avere il coraggio di morire.

Sembrerà codesta unità di misura un'arcanica follia. Ebbene, oggi, grazie a Dio, non si può starsene paghi a una saggezza che contraddica a questa follia. La guerra è; e discopre gli animi. La parola è diventata fatto; e i fatti non mentiscono. Ciascuno è individuato da un proiettore,

che s'accende a una parola, a un silenzio, a un gesto e svela l'intimo affanno di ognuno. Non c'è che una sola via da seguire; ed è quella segnata dall'implacabilità con sè stessi. Dall'implacabilità può nascere quella santa follia, di cui abbiamo discusso.

Per fortuna, i fascisti disposti a gettare la propria vita sono molti e molti. Bisogna saper chieder loro questo dono, con l'umana schietta eloquenza della verità, di cui il nostro Capo ci ha dato un insigne esempio. Forse vocabolari e schemi di discorsi abitudinari non servono più. Attenzione: vi sono parole, che un tempo evocavano gli spiriti rivoluzionari e non danno, ormai, che tedio e fastidio. Per troppe bocche, e non tutte pure, son passate. Eppoi s'è dimenticato, che dagli uomini è più facile ottenere tutto che un poco. Ora, diciamolo senza eufemismi, s'è per troppo tempo chiesto, un po' d'onestà, un po' di competenza, un po' d'entusiasmo. Oggi, si deve sdegnosamente rifiutare questa scala minima di valori nani. E' lotta di giganti quella che combattiamo. L'onestà valetudinaria, la competenza da scuola serale e da corsi accelerati, l'entusiasmo da sperone, sono ingredienti certi di tossico morale, che può dare o le convulsioni o la letargia al popolo. E' da ascrivere ad onore dell'uomo il fatto che egli dona il tutto e rifiuta il poco. Mussolini parlò per primo questo linguaggio politico: chi oggi rilegge i suoi discorsi, e riecheggia in cuore il suo ultimo, sente che il segreto del loro inimitabile *pathos* è sempre in un colloquio con la morte, con la rinun-

cia totale di sè, che i migliori accettarono e sanzionarono con il sacrificio. Quand'egli ha invocato anche i nostri morti, quali patroni della nostra battaglia, ha obbedito a uno dei caratteri della drammatica anima italiana: e ne ha interpretato il religioso anelito.

Chi sa parlare oggi quel linguaggio? O chi, pur sapendolo parlare, sa darne col suo stesso silenzio l'accento morale? Chi non è in grado di mostrar viva ed operante nella propria specchiata vita la parola di Mussolini, non ha che un'alternativa: il silenzio. Il silenzio, ma non l'inazione. Chiunque, se non ruota, può diventare dente d'una ruota. Ma un siffatto buon volere presuppone la creazione d'ingranaggi intelligenti, cui deve presiedere un criterio organizzativo rigido e elastico nello stesso tempo.

Ripetiamo la parola, che sola può darci il pane e la vittoria: organizzazione. L'organizzazione o è un piano preventivo ed efficiente, o è semplicemente il *post hoc*, ossia la corsa inutile e sfrenata dietro l'avvenimento, l'imposizione di ciò che è su ciò che aveva velleità d'essere. La competenza che si desta dal sonno solo pel rumore del fatto compiuto e l'incompetenza che non sa mai da dove incominciare, e assorda con il vaniloquio sè stessa e gli altri, sono, in tempo di guerra, porte senza cardini, che cadono su chi tenta di aprirle.

Organizzazione e competenza: sono questi i termini essenziali dell'azione efficiente. Ma può avvenire che tra esse non ci sia sempre interdipendenza funzionale. Questo è il momento di farne un sistema di forze: l'organizzazione che fa da sè distrugge il materiale costruttivo; la competenza che fa da sè costruisce per il museo dell'inservibile. L'una e l'altra devono, invece, creare un sistema circolatorio perfetto e rapido. E' carattere della pace quello d'aggiornare i problemi. La guerra ne accelera il processo, non aggiorna; vuole, anzi, la soluzione prima ancora che sia posto il problema.

Urge ormai, dopo il decisivo discorso, conoscere chi è in grado di dare alla propria vita una tensione estrema, chi sa comprendere che la guerra è il solo mestiere, cui ciascuno può e deve attendere.

Da « Critica Fascista ».

# REALIZZAZIONI DEL REGIME

## L'ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Legge 19 Gennaio 1942-XX - N. 22

ESTRATTO.

L'Ente provvede, nei limiti e con le modalità da stabilirsi nel Regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo articolo 3, in caso di malattia, di parto o di aborto.

L'assistenza è dovuta anche per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto. (Art. 2).

Dell'assistenza prevista dal precedente art. 2 fruiscono:

a) i personali civili — compresi i salariati — di ruolo e non di ruolo, comunque denominati, dipendenti dall'Amministrazione dello Stato e delle Aziende autonome statali;

b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina, e della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, di altri corpi dello Stato organizzati militarmente e della Milizia portuaria, stradale e forestale, nonché gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle specialità confinaria, artiglieria marittima e contraerea;

c) i sottufficiali in carriera continuativa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza ed altri corpi dello Stato organizzati militarmente e della Milizia portuaria, stradale e forestale, nonché i sottufficiali del servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle specialità confinaria, artiglieria marittima e contraerea;

d) i personali civili che prestano opera comunque retribuita alle dipendenze dirette dello Stato, che vengano indicati con decreti del Ministro per le finanze da emanarsi d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e con i Ministri competenti. (Art. 3).

Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista nell'art. 2 della presente legge sono considerati familiari:

1) la moglie, purchè non separata

legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito della dipendente ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico della dipendente stessa;

2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, entro limiti di età e con le altre condizioni che saranno stabiliti dal regolamento;

3) i genitori conviventi e a carico;

4) i fratelli e le sorelle conviventi e a carico entro i limiti di età e nelle altre condizioni da stabilirsi nel regolamento.

I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in dipendenza di iscrizione propria o di altri membri della famiglia sono esclusi dalle prestazioni di cui all'art. 2. (Art. 4).

Agli effetti dell'assistenza prevista dalla presente legge s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, non altrimenti indennizzabile, che abbia decorso superiore a cinque giorni, salvo casi di constatata gravità, e richieda l'assistenza medica o chirurgica o la somministrazione di mezzi terapeutici.

La malattia deve essere denunciata all'Ente nei termini e con le modalità da stabilirsi nel Regolamento. (Art. 5).

L'assistenza per la malattia non è dovuta ai dipendenti dello Stato e ai loro familiari ammalati di tubercolosi, quando gli stessi abbiano diritto all'assistenza antitubercolare in base alle disposizioni del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e successive modificazioni. (Art. 6).

Il personale che cessa di appartenere alle categorie indicate nell'art. 3 conserva il diritto all'assistenza sani-

taria durante un mese successivo alla data di cessazione. (Art. 7).

Il diritto all'assistenza non è riconosciuto:

a) quando la denuncia dello stato di malattia o di gravidanza sia fatta dopo il termine da stabilirsi nel Regolamento;

b) quando si tratti di malattie intenzionalmente contratte, aggravate o protrate.

Gli interessati hanno l'obbligo di sottoporsi alle indagini ed al controllo ritenuti opportuni dall'Ente per l'accertamento della malattia. Il rifiuto alla richiesta dell'Ente dà luogo alla decadenza dal diritto alle prestazioni. (Art. 8).

L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia, ovvero dalla data del parto o dell'aborto. (Art. 9).

A coloro che fruiscono dell'assistenza sanitaria prevista nella presente legge è applicabile lo sconto che i farmacisti concedono sui prezzi stabiliti per la vendita dei preparati medicinali e delle specialità agli Enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza o beneficenza.

Le rette di degenza e il compenso ai medici degli ospedali saranno liquidati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631.

L'Ente è autorizzato a continuare l'esercizio delle farmacie gestite dagli Enti incorporati o soppressi a norma della presente legge, in deroga al disposto dell'articolo 371 del testo unico approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII n. 1265. (Art. 10).

L'Ente può esercitare le altre forme di assistenza e di previdenza che fossero deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro per le finanze. (Art. 15).

Le somme corrisposte dall'Ente in applicazione della presente legge non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente e per gli altri casi da stabilirsi nel Regolamento. (Articolo 16).

L'Ente è alle dipendenze del Segretario del Partito Nazionale Fascista



Ministro Segretario di Stato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze. (Art. 18).

Contro i provvedimenti dell'Ente, concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione, che

decide in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso. (Art. 24).

Ai fini tributari l'Ente è considerato Amministrazione dello Stato.

Gli atti che debbono essere prodotti all'Ente per le prestazioni previste nella presente legge sono esenti da qualsiasi tassa o contributo compresi quelli sindacali. (Art. 25).

La scrupolosa osservanza delle norme di legge e di regolamento, da parte dei dipendenti statali, costituisce la migliore garanzia per il regolare godimento delle prestazioni.

### **Regolamento per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.**

#### **ESTRATTO.**

L'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali provvede all'assistenza sanitaria per le malattie *clanicamente accertate* dei dipendenti statali e dei loro familiari, sempre che sussistano le altre condizioni prevedute dall'articolo 5 della legge 19 gennaio 1942 anno XX, n. 22. (Art. 1).

L'assistenza è concessa, in caso di malattia, con le modalità stabilite nei successivi articoli:

- a) per le cure medico-chirurgiche;
- b) per gli accertamenti diagnostici, i farmaci e gli altri mezzi terapeutici;
- c) per il ricovero in istituti di cura, pubblici o privati.

Il Consiglio di amministrazione, in relazione alle disponibilità di bilancio, può deliberare la concessione di altre prestazioni, quali cure dentarie conservative e chirurgiche, cure specializzate, cure fisiche, cure complementari e simili, nonchè del rimborso delle spese di trasporto per i ricoveri in istituti di cura. (Art. 2).

L'assistenza preveduta dal precedente art. 2, lettere a) e b), è concessa mediante rimborso delle spese effettivamente sostenute dal dipendente statale, nei limiti indicati dagli articoli successivi. (Art. 3).

L'assistito ha la libera scelta del medico curante e del sistema di cura. Per le cure medico-chirurgiche previste dal precedente art. 2, lettera a), sono ammessi al rimborso gli onorari del medico curante entro la misura massima stabilita dalla tariffa nazionale vigente; nei Comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti il rimborso è ammesso entro il limite del 75 % della tariffa predetta. Gli interventi chirurgici di elezione devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente; gli interventi d'urgenza devono invece essere comunicati nei termini preveduti dal successivo art. 18.

In caso di grave malattia, l'Ente può concedere il rimborso delle spese sostenute per un consulto, entro la misura massima stabilita dalla tariffa nazionale. (Art. 4).

Il rimborso per l'assistenza preveduta dal precedente art. 2, lettera b), comprende le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, per l'acquisto di farmaci, ivi compresi i sieri e vaccini e gli altri prodotti biologici e chemioterapici, nonchè per l'acquisto di materiale di medicazione e di altri mezzi terapeutici.

Sono esclusi gli apparecchi di protesi di qualsiasi natura, gli oggetti di gomma, i cinti, gli occhiali e simili. (Art. 5).

L'assistenza in caso di malattia viene concessa per 180 giorni consecutivi o complessivi nell'anno solare.

Per le malattie che abbiano la stessa sede e la stessa natura, l'assistenza è concessa:

a) a favore del dipendente statale per un periodo continuativo o complessivo di giorni 360 nel quadriennio;

b) a favore dei familiari per un periodo continuativo o complessivo di giorni 240 nel quadriennio. (Art. 6).

Esclusi i casi di intervento chirurgico e del consulto preveduto dall'ultimo comma del precedente art. 4, il limite massimo del rimborso indicato nei precedenti articoli 4 e 5 è fissato tenendo conto della categoria o del grado, del carico familiare del dipendente statale, e della durata della malattia, mediante tabella deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione ed approvata dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro per le finanze; la tabella deve essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La tabella medesima può limitare il rimborso, in caso di malattia dei familiari, ad una percentuale non inferiore al 70 % delle quote stabilite ai sensi del comma precedente. Tale limitazione non si applica al coniuge del dipendente statale.

Sul rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute dall'assistito durante il periodo di malattia riconosciuto possono essere concessi acconti di dieci in dieci giorni, in base alla documentazione prodotta, nei limiti risultanti dalla tabella di cui ai precedenti commi. (Art. 7).

L'assistito ha la libera scelta dell'istituto di cura.

L'Ente assume a suo completo carico le rette di degenza prevedute dalla lettera c) del precedente art. 2 e stabilite a norma dell'art. 81 del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631, per i ricoveri negli ospedali convenzionati secondo le disposizioni dell'art. 82 del Regio decreto predetto, nonchè le rette di degenza per i ricoveri negli istituti di cura privati, con i quali siano stati stipulati accordi a uguali o più favorevoli condizioni, in confronto di quelle praticate dall'ospedale convenzionato più prossimo all'istituto di cura privato prescelto dall'assistito.

In caso diverso, l'Ente concede il rimborso delle spese effettivamente



ATTREZZATURE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI

---

*Motopompe barellabili e  
su carrello*



*Autopompe*



*Barche pompa*



*Autotorri telescopiche*



*Motogruppi da esaurimento*



*Motogruppi elettrogeni*

---

**MILANO - Via G.B. Vico 38 - Tel.: 44.116-44.649-44.650 - Telegr.: TAMINI**



**OTSU**

ORGANIZZAZIONI TECNICHE SERVIZI URBANI

---

*Raccolta, trasporto e smaltimento  
dei rifiuti solidi e liquidi urbani*



*Innaffiamento stradale*



*Trasporto generi annonari*



*Trasporti postali*



*Trasporto persone*

---

**MILANO - Via G. B. Vico 38 - Tel.: 44.116-44.649-44.650 - Telegr.: TAMINI**



sostenute per il ricovero, nei limiti da stabilirsi annualmente dal Consiglio di amministrazione, mediante tabella da sottoporsi all'approvazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro per le finanze, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei casi di ricovero per interventi l'Ente concede anche un concorso nelle spese effettivamente sostenute per diritti di camera operatoria.

Il ricovero in istituto di cura deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente tranne nei casi di urgenza, per i quali, peraltro, è necessario sia dato avviso all'Ente nei termini e con le modalità stabilite dal successivo art. 18.

L'Ente concede le prestazioni prevedute dai precedenti commi secondo e terzo, per una durata massima di 60 giorni continuativi o di 120 complessivi nell'anno solare.

Nelle convenzioni che l'Ente potrà stipulare con le amministrazioni degli istituti di cura, ai sensi dell'articolo 82 del Regio decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631, la misura del compenso fisso per ricoverato da devolversi ai sanitari curanti, sarà determinata in conformità delle norme che il Ministro dell'interno emanerà, d'intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni. (Art. 8).

Il Consiglio di amministrazione può deliberare che, in luogo del rimborso delle spese prevedute dagli articoli precedenti, si provveda direttamente alle prestazioni sanitarie a favore di determinate categorie di dipendenti statali o di loro familiari, o per determinate malattie, od anche limitatamente a determinate provincie o località o a speciali prestazioni. (Art. 9).

Le manifestazioni morbose causate da abuso di alcoolici o da stupefacenti non danno diritto alle prestazioni. (Art. 10).

L'Ente corrisponde per il parto della dipendente statale o della moglie del dipendente, a titolo di rimborso delle spese di carattere sanitario, la somma di:

- a) L. 400 per i residenti in comuni aventi oltre 250.000 abitanti;
- b) L. 300 per i residenti in comuni aventi oltre 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- c) L. 250 per i residenti negli altri comuni.

Per ragioni di ordine sanitario o igienico-ambientale, l'Ente, anziché corrispondere la somma indicata nel primo comma, può autorizzare il ricovero della gestante in istituti di cura; in tal caso si applicano le disposizioni del presente Regolamento riguardanti i ricoveri in istituti di cura.

In caso di parto patologico, l'Ente, anziché corrispondere la somma indicata nel primo comma, provvede alle prestazioni prevedute per l'assistenza sanitaria dal presente Regolamento. (Art. 11).

In caso di aborto spontaneo o terapeutico della dipendente statale o della moglie del dipendente, l'Ente provvede alle prestazioni prevedute per l'assistenza sanitaria dal presente Regolamento. (Art. 12).

L'Ente può limitare o non concedere l'assistenza sanitaria se il dipendente statale od i suoi familiari si siano avvalsi di prestazioni da parte dell'Amministrazione.

Quando l'assistito fruisca di prestazioni sanitarie, sotto forma diretta o indiretta, in virtù di assicurazioni o per altre forme di assistenza, le prestazioni dell'Ente sono limitate all'eventuale eccedenza delle spese liquidabili a norma del presente Regolamento.

Nei casi in cui l'assistito abbia diritto ad indennizzo da parte di terzi, è in facoltà dell'Ente di concedere l'assistenza, a condizione che l'assistito stesso assuma l'obbligo di rimborsarlo nei limiti delle somme eventualmente recuperate per il medesimo titolo. (Art. 13).

*Il dipendente statale deve denunciare, con le modalità indicate nel successivo art. 21, le malattie che lo colpiscono o che colpiscono il suo familiare.*

Agli effetti della decorrenza delle prestazioni, si considera come data d'inizio della malattia quella della presentazione della denuncia.

*La denuncia di malattia deve essere, di regola, accompagnata dal certificato medico.* In ogni caso detto certificato deve essere inviato all'Ente non oltre il quinto giorno dalla data di presentazione della denuncia. Nei casi in cui il certificato medico sia inviato dopo il termine predetto, la data d'inizio della malattia decorre, ad ogni effetto, da quella della presentazione del certificato stesso.

Trascorso il termine di quindici

giorni dalla data di presentazione della denuncia, ove non sia stato prodotto il certificato medico preveduto dal comma precedente, non è riconosciuto il diritto alle prestazioni.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando l'ammalato, nei termini ivi indicati, sia stato ricoverato in un istituto di cura, oppure si sia presentato ad un ambulatorio dell'Ente allo scopo di far constatare l'esistenza della malattia.

*In ogni caso non è riconosciuto il diritto alle prestazioni nelle malattie per le quali non sia stata presentata denuncia entro trenta giorni dalla data di insorgenza della malattia stessa.*

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano quando l'omissione o il ritardo nella presentazione della denuncia di malattia o del certificato medico siano determinati da assoluto impedimento. (Art. 14).

Il certificato medico preveduto dal precedente articolo 14 è valevole per la prognosi in esso indicata e, in ogni caso, per un periodo non superiore a dieci giorni; la continuazione della malattia deve essere documentata da successivi certificati medici da inviarsi di dieci in dieci giorni.

*L'Ente può sospendere le prestazioni quando la continuazione della malattia non sia documentata con i mezzi e le modalità di cui al comma precedente.*

Non sussiste l'obbligo di produrre il certificato medico di continuazione per l'assistito che sia ricoverato in istituto di cura, o frequenti gli ambulatori indicati dall'Ente, o esibisca, nei termini prescritti dal successivo art. 20, la documentazione delle spese medico-farmaceutiche, purchè tale documentazione sia ritenuta sufficiente a dimostrare la continuazione della malattia e non sia contestata dall'Ente nei tre giorni successivi alla presentazione della documentazione stessa. (Art. 15).

*Al termine della malattia il dipendente statale deve presentare il certificato di guarigione, a meno che questa non sia constatata dagli organi di controllo domiciliari o ambulatoriali dell'Ente, o non risulti dal certificato di uscita di un istituto di cura.*

La ricaduta che si verifichi oltre il ventesimo giorno dalla dichiarazione



di guarigione viene considerata, a tutti gli effetti, come nuova malattia. (Art. 16).

Ove il dipendente statale od un suo familiare si ammalino in luogo diverso da quello della normale residenza, la denuncia e i certificati medici indicati nei precedenti articoli, devono essere presentati all'ufficio dell'Ente della circoscrizione nella quale l'assistito si trova durante la malattia.

Il dipendente statale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio dell'Ente, presso il quale fu inviata la denuncia preveduta dal precedente art. 14, ogni cambiamento di residenza che avvenga durante il corso della malattia.

L'inadempienza alla norma contenuta nel comma precedente produce la sospensione delle prestazioni, ove l'Ente non abbia avuto la possibilità di eseguire gli accertamenti sanitari. In questo caso, l'Ente ha inoltre la facoltà di rivalersi sul dipendente statale della spesa sostenuta per l'accesso del medico dell'Ente medesimo al domicilio precedentemente dichiarato. (Art. 17).

In caso di ricovero in istituto di cura, la presentazione dei certificati preveduti dai precedenti articoli è sostituita dalla comunicazione all'Ente della data di ricovero, nel termine di tre giorni dall'ingresso nell'istituto di cura, nonchè della data di dimissione entro dieci giorni da questa; quest'ultima comunicazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione dell'istituto di cura attestante la durata della degenza ed il genere della malattia.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, salvo che sussista assoluto impedimento, l'Ente può rifiutare le prestazioni. (Art. 18).

*Lo stato di gravidanza della dipendente statale o della moglie del dipendente deve essere denunciato, con le modalità indicate nel successivo art. 21, entro il sesto mese.*

I parti devono essere denunciati entro trenta giorni dall'evento.

La mancata denuncia nei termini indicati nei commi precedenti produce la decadenza del diritto alle prestazioni prevedute dal primo comma del precedente articolo 11.

In ogni caso, alla denuncia del parto deve essere unito il certificato di nascita del neonato; alla denuncia di aborto deve essere allegato il certi-

ficato medico indicante gli estremi della denuncia presentata al medico provinciale. (Art. 19).

*Il rimborso delle spese si effettua previa presentazione dei documenti giustificativi.*

Le notule mediche devono essere firmate dal medico; le prescrizioni dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici, firmate dal medico, devono recare l'indicazione del prezzo, la data dell'acquisto, e l'indicazione della farmacia che li ha forniti. Nel caso in cui, per disposizione di legge, la ricetta debba essere trattenuta dal farmacista, dovrà esserne esibita una copia rilasciata dal farmacista stesso o dal medico curante.

Per gli accertamenti diagnostici deve essere presentata, insieme alla prescrizione medica, la notula rilasciata dall'istituto o dal professionista che li ha eseguiti.

La documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata dal dipendente statale, di regola, ogni dieci giorni; in ogni caso non è ammessa al rimborso la documentazione presentata oltre il trentesimo giorno dalla data del certificato di guarigione, salvo che sussista assoluto impedimento.

Le rette di degenza prevedute dal secondo comma del precedente art. 8 sono rimborsate dall'Ente direttamente agli istituti di cura; per il rimborso delle rette di degenza prevedute dal terzo comma dell'articolo stesso, occorre che sia presentata la nota rilasciata dall'istituto di cura. (Art. 20).

*Le denunce ed i certificati medici preveduti dagli articoli precedenti devono essere compilati su moduli forniti dall'Ente e presentati agli uffici dell'Ente medesimo, nella cui circoscrizione risiede l'assistito, salvo i casi indicati nel precedente art. 17.*

Le denunce, le richieste di prestazioni e qualsiasi altra comunicazione da farsi all'Ente, sono sottoscritte dal dipendente statale, anche per i familiari, o, in caso di impedimento, da un suo incaricato.

Le denunce, i certificati medici, e qualsiasi altra richiesta o comunicazione possono essere presentati mediante consegna all'ufficio dell'Ente, che ne rilascia ricevuta, o mediante trasmissione a mezzo di raccomandata postale; in tal caso il timbro dell'ufficio postale di partenza tiene luogo della data di presentazione. (Art. 21).

In qualsiasi tempo l'Ente ha il diritto di controllare a mezzo di medici di sua fiducia le condizioni di salute della persona per cui è chiesta l'assistenza, anche se ricoverata in istituto di cura.

Il rifiuto da parte dell'assistito di sottoporsi alle visite ed agli altri accertamenti sanitari comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni. La decadenza si verifica anche se l'assistito si rifiuti di entrare in apposito istituto per gli accertamenti disposti dall'Ente. (Art. 22).

Il giudizio espresso dal medico di controllo fa stato nei confronti dell'assistito.

L'esecuzione delle visite di controllo e di ogni altro accertamento medico da parte dell'Ente non costituisce presunzione di riconoscimento del diritto alle prestazioni.

L'identità della sede e della natura della malattia, ai fini contemplati dal secondo comma del precedente art. 6, è stabilita, in caso di contestazione da parte del dipendente statale, anche per il familiare assistito, mediante visita collegiale di due medici, di cui uno designato dall'Ente e l'altro dal dipendente stesso. Ove si verifici discordanza di pareri, il collegio viene integrato con un terzo medico nominato dai medici di fiducia delle parti, o, in caso di disaccordo, dall'Associazione fascista cui fa capo il dipendente, o dal medico provinciale per il personale militare.

Il collegio medico decide a maggioranza; la decisione è inappellabile. (Art. 23).

Le spese degli accertamenti sanitari disposti dall'Ente sono a carico di questo. Nel caso preveduto dal terzo comma del precedente art. 23 sono a carico dell'Ente, oltre alle spese per il medico di sua fiducia, anche quelle per il terzo medico. (Art. 24).

Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni, l'Ente ha facoltà di richiedere la presentazione di certificati anagrafici o degli uffici finanziari, per accertare il carico di famiglia del dipendente statale o la sussistenza della convivenza, a suo carico, dei familiari medesimi. (Articolo 25).

Salva ogni altra azione o sanzione, in caso di malattie intenzionalmente contratte, aggravate o protrate, nonchè di presentazione di documenti alterati o non veritieri, il Comitato

esecutivo può deliberare la decadenza dal diritto alle prestazioni, limitatamente alla malattia per la quale sono stati constatati abusi, o per un certo periodo di tempo, ovvero, nei casi più gravi o di recidiva in modo permanente.

I provvedimenti possono essere adottati tanto a carico del dipendente statale, quanto a carico dei suoi familiari. (Art. 26).

I familiari preveduti ai numeri 2 e 4 dell'art. 4 della legge hanno diritto all'assistenza:

a) fino all'età di anni 18, salvo che seguano un corso di studi, nel quale caso l'assistenza è protratta fino al compimento degli studi, ma non oltre il 21° anno di età;

b) in caso di assoluta e permanente inabilità al lavoro. (Art. 27).

Agli effetti dell'art. 4 della legge, la convivenza dei familiari è presunta:

a) per i figli ed equiparati, per i genitori, per i fratelli e le sorelle del dipendente statale, anche se celibe, i quali dallo stato di famiglia risultino facenti parte di un unico nucleo familiare convivente col dipendente stesso, ancorchè questi risieda temporaneamente in località diversa da quella risultante dallo stato di famiglia;

b) per i figli ed equiparati, per i fratelli e le sorelle che, trovandosi nelle altre condizioni necessarie per fruire dell'assistenza, vivano temporaneamente fuori famiglia per ragioni di istruzione ed educazione accertate dall'Ente. (Art. 28).

Gli uffici, locali o centrali, delle Amministrazioni dello Stato e i Comandi di corpo o di reparto autonomo, devono denunciare, entro cinque giorni, su apposito modulo, all'ufficio dell'Ente nella cui circoscrizione le Amministrazioni o i Comandi stessi hanno sede, la data di effettiva ammissione in servizio del dipendente; devono anche denunciare, nei modi sopraindicati, le variazioni che intervengano nella residenza e nella posizione economica e giuridica del dipendente medesimo.

Il dipendente statale deve presentare al predetto ufficio dell'Ente, con le modalità indicate nel precedente

art. 21, lo stato di famiglia rilasciato dalle competenti autorità e documentarne le successive variazioni; deve, altresì, denunciare con le suddette modalità il sorgere ed il cessare delle condizioni per l'assistenza dei familiari, nonchè il sorgere ed il cessare del diritto dell'assistenza sanitaria verso altri enti, in dipendenza di iscrizione del familiare stesso, o di altri membri della famiglia, agli effetti del precedente art. 13.

In caso di inosservanza alle disposizioni del comma precedente, il Comitato esecutivo può deliberare la sospensione, per un periodo determinato, del diritto alle prestazioni per il dipendente statale e per i suoi familiari. (Art. 29).

I ricorsi preveduti dalla legge e dal presente Regolamento sono presentati dal dipendente statale, anche per i familiari, con le modalità prevedute dal precedente art. 21; i ricorsi medesimi possono, altresì, essere presentati, con le stesse modalità, all'Associazione fascista nella quale il dipendente statale è inquadrato. (Art. 60).

Ai fini dell'istruttoria del ricorso, l'Ente può richiedere la collaborazione degli uffici e degli Enti pubblici, nonchè degli organi di polizia giudiziaria.

Il rifiuto di sottoporsi alle visite o agli altri accertamenti sanitari di-

sposti dall'Ente, comporta la decadenza del ricorso. La decadenza si verifica anche nel caso di rifiuto ad entrare in apposito istituto per gli accertamenti medesimi. (Art. 61).

Per le malattie in corso alla data che sarà stabilita per l'inizio dell'assistenza ai sensi dell'art. 33 della legge, le prestazioni prevedute dal presente Regolamento saranno concesse a decorrere dalla data della denuncia presentata nei modi e nei termini stabiliti dai precedenti articoli; per le stesse malattie il diritto alle prestazioni non sarà, comunque, riconosciuto ove la denuncia non venga presentata nei trenta giorni successivi alla data d'inizio dell'assistenza.

Ai fini della concessione delle prestazioni prevedute dal precedente art. 11, la gravidanza, che alla data fissata per l'inizio dell'assistenza, abbia oltrepassato il sesto mese, dovrà essere denunciata entro i trenta giorni successivi alla data predetta.

Per l'anno 1942 e per il quadriennio 1942-1945, i periodi massimi di assistenza preveduti dal precedente art. 6, vengono ridotti rispettivamente alla metà e ai sette ottavi. Parimenti viene ridotta alla metà, per l'anno 1942, la durata massima indicata nell'ultimo comma del precedente art. 8 per le prestazioni di ricovero in istituti di cura. (Art. 64).

## L'ANNUALE DELLA MORTE DI AMEDEO DI SAVOIA

**È stato solennemente commemorato in tutta Italia l'annuale della morte di Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta.**

**Il ricordo del Principe Sabauda morto in prigionia a Nairobi è più che mai presente nel cuore degli italiani e di tutti i combattenti, i quali vivono nella certezza che le terre africane, bagnate dal nostro sangue e fecondate dal nostro lavoro, torneranno all'Italia per affermare, col diritto all'Impero, il suo ruolo di grande potenza mediterranea e colonizzatrice.**

**Principe Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta:  
RITORNEREMO.**



# CONTRO CHI

## Atteggiamento dei vari Stati nell'attuale

(con " S. G. " si intende " stato di guerra "; con " R. R. D. " " rottura delle relazioni

	Polonia (1) (3)	Impero Britannico	Francia (2)	Norvegia (1)	Olanda (1)	Belgio (1)	Lussemburgo (1)	Grecia (1)	Jugoslavia (1)	U. R. S. S. (3)	S. U. A. (4)	El Salvador	Honduras	Haiti	San Domingo	Costarica	Nicaragua
Germania . . . .	S. G. 1-IX-39	S. G. 3-IX-39	S. G. 3-IX-39	S. G. 9-VI-40	S. G. 10-V-40	S. G. 10-V-40	S. G. 10-V-40	S. G. 6-IV-41	S. G. 6-IV-41	S. G. 22-VI-41	S. G. 11-XII-41	S. G. XII-41					
Italia . . . . .	R. R. D. 11-VI-40	S. G. 11-VI-40	S. G. 11-VI-40	R. R. D. 11-VI-40	R. R. D. 11-VI-40	R. R. D. 11-VI-40	R. R. D. 11-VI-40	S. G. 28-X-40	S. G. 8-IV-41	S. G. 22-VI-41	S. G. 11-XII-41	S. G. 12-XII-41					
Albania . . . . .																	
Ungheria . . . .		S. G. 6-XII-41							S. G. 10-IV-41	S. G. 27-VI-41	S. G. VI-42					R. R. D. V-42	S. G. XII-41
Bulgaria . . . . .		S. G. XII-41						S. G. 20-IV-41	S. G. 20-IV-41		S. G. VI-42					R. R. D. V-42	S. G. XII-41
Romania (3) . . .		S. G. 6-XII-41								S. G. 22-VI-41	S. G. VI-42					R. R. D. V-42	S. G. XII-41
Slovacchia . . . .		S. G. 12-XII-41								S. G. 22-VI-41	S. G. 12-XII-41						
Finlandia (3) . . .		S. G. 6-XII-41		R. R. D. 7-XII-41						S. G. 27-VI-41							
Giappone (2) . . .	S. G. XII-41	S. G. 7-XII-41			S. G. XII-41	R. R. D. XII-41		R. R. D. XII-41			S. G. 8-XII-41	S. G. XII-41					
Croazia . . . . .		S. G. 14-XII-41									S. G. 14-XII-41						
Tailandia (7) . . .		S. G. 25-I-42									S. G. 25-I-42						

### NOTE

(1) Polonia, Norvegia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Grecia e Jugoslavia hanno i territori metropolitani occupati dalle forze dell'Asse. Esistono dei Governi nominali che hanno sede a Londra.

(2) La Francia ha il territorio metropolitano e la Tunisia occupati dalle forze dell'Asse. Ha stipulato convenzioni di armistizio con la Germania e l'Italia rispettivamente il 22 e il 24 giugno 1940.

Parte dei territori dell'Impero francese (isole francesi del Pacifico, sud Africa, Africa equatoriale e occidentale francesi, Algeria, Marocco, Siria e Libano, isole di St. Pierre e Miquelon e Madagascar) sono occupati dai seguaci del generale De Gaulle o da truppe britanniche o nordamericane.

Il 29 luglio 1941 è stato stipulato fra Giappone e Indocina un accordo per una cooperazione nella difesa di quest'ultima. In virtù di tale accordo guarnigioni giapponesi si sono stabilite in Indocina. Il 12 dicembre 1941 è stato concluso fra le due Parti un trattato di alleanza.

Il 9 novembre 1942 il Governo francese ha rotto le relazioni diplomatiche con gli S. U. A. e nei giorni seguenti di novembre con il Messico e Canada.

Il 10 novembre 1942, Messico e Canada rompono le relazioni diplomatiche con il Governo di Vichy. Atteggiamento analogo è stato assunto da: Haiti, Cuba, Brasile, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Venezuela e Nuova Zelanda.

(3) Il 17 settembre 1939 l'U. R. S. S. ha iniziato le ostilità contro la Polonia. La linea di demarcazione tra i territori occupati dai tedeschi e quelli occupati dai sovietici è stata stabilita con il trattato di Mosca del 28 settembre 1939. Scoppiata la guerra fra l'U. R. S. S. e la Germania, il Governo nominale polacco ha ristabilito le relazioni diplomatiche con quello sovietico e, nel dicembre 1941, ha stipulato con lo stesso un patto di amicizia e di reciproco aiuto.

Nell'autunno del 1939 l'U. R. S. S. ha concluso accordi di mutua assistenza con l'Estonia (28 settembre 1939), la Lettonia (5 ottobre 1939) e la Lituania (10 ottobre 1939) in virtù dei quali queste ultime accordavano all'U. R. S. S. il diritto di istituire basi militari, navali ed aeree in alcuni punti del loro territorio. Nel giugno 1940 le tre Repubbliche baltiche sono state incorporate nell'U. R. S. S.

Il 30 novembre 1939 l'U. R. S. S. ha iniziato le ostilità contro la Finlandia. La pace fu conclusa con il trattato di Mosca del 12 marzo 1940 con il quale alcuni territori finlandesi furono ceduti all'U. R. S. S.

Il 26 giugno 1940 l'U. R. S. S., per via di « ultimatum », ha ottenuto dalla Romania la cessione della Bessarabia e della parte settentrionale della Bucovina.

(4) Il 3 settembre 1940 gli S. U. si sono fatti cedere in affitto dall'Inghilterra per 99 anni basi navali ed aeree nei territori inglesi del nord e centro America.

Il 10 aprile 1941 si sono fatti concedere dal Ministro danese a Washington (destituito poi dal suo Governo) il diritto di costruire basi in Groenlandia onde mantenere lo « status quo ».

Il 7 luglio 1941 truppe americane sono sbarcate in Islanda per « organizzarne la difesa ».

Nel marzo 1942 truppe americane sono sbarcate nella Nuova Caledonia, il 18 ottobre 1942 nella Liberia e l'8 novembre nell'Africa francese del Nord.



# COMBATTIAMO?

conflitto (Situazione al 28 Febbraio 1943-XXI)

diplomatiche „; con “ S. R. D. „ “ sospensione delle relazioni diplomatiche „).

Guatemala	Cuba	Panama	Messico	Brasile	Colombia	Venezuela	Perù	Uruguay (8)	Bolivia	Equatore	Paraguay	Congo belga	Egitto	Arabia saudita	Cina Ciungkin	Irak (5)	Iran (6)	Indie olandesi
S. G. XII-41	S. G. XII-41	S. G. XI-41	S. G. VI-42	S. G. 22-VIII-42	R. R. D. XII-41	R. R. D. XII-41	R. R. D. I-42	R. R. D. I-42	R. R. D. I-41	R. R. D. I-42	R. R. D. I-42		R. R. D.		S. G. XII-42	R. R. D. VI-41	R. R. D. IX-41	S. G.
S. G. 12-XII-41	S. G. 13-XII-41	S. G. 16-XI-41	S. G. VI-42	S. G. 22-VIII-42	R. R. D. 9-XII-41	R. R. D. 31-XII-41	R. R. D. 24-I-42	R. R. D. 26-I-42	R. R. D. 28-I-42	R. R. D. 29-I-42	R. R. D. 30-I-42	S. G. (9)	R. R. D. 12-VI-40	S. R. D. I-1-42	S. G. XII-41	R. R. D. 8-VI-41	S. R. D. 8-IX-41	S. G. XII-41 (9)
				R. R. D. V-42				R. R. D. V-42			R. R. D. V-42		R. R. D. XII-41			R. R. D.	R. R. D. IX-41	
													R. R. D.				R. R. D. IX-41	
				R. R. D. III-42									R. R. D. XII-41			R. R. D.	R. R. D. IX-41	
													R. R. D. I-42					
S. G. XII-41	S. G. XII-41	S. G. XII-41	S. G. VI-42	R. R. D. I-42	R. R. D. XII-41	R. R. D. XII-41	R. R. D. I-42		R. R. D. XII-41		S. G.	R. R. D. X-41	R. R. D. XI-41	S. G. XII-41				

## NOTE

(5) Nel maggio 1941 l'Irak ha aperto le ostilità contro l'Inghilterra ma veniva poco dopo sopraffatto e obbligato a rompere le relazioni diplomatiche con le Potenze dell'Asse.

(6) Truppe inglesi e sovietiche il 25 agosto 1941 hanno varcato le frontiere dell'Iran che, dopo breve resistenza, ha deposto le armi. Nel settembre successivo, su pressioni anglo-sovietiche, l'Iran ha rotto le relazioni diplomatiche con le Potenze dell'Asse.

(7) L'8 dicembre 1941 ha concluso un accordo con il Giappone in base al quale ha permesso alle truppe nipponiche il transito sul proprio territorio. Il 21 dicembre 1941 ha stipulato con il Giappone un'alleanza.

(8) L'Uruguay ha dichiarato che non considera belligeranti l'Impero britannico e l'U. R. S. S. oltre alle Repubbliche americane.

(9) L'Italia deve considerarsi « de facto » in stato di guerra con il Congo Belga e le Indie Olandesi pur non essendo « de jure » in stato di guerra con il Belgio e con l'Olanda.

## ALTRI STATI:

**Danimarca.** — Il 9 aprile 1940 truppe germaniche hanno varcato il confine danese. Il Governo di Copenaghen, dopo una resistenza più che altro formale, ha dato ordine di sospendere ogni resistenza e ha accettato la protezione del Reich. Gli organi costituzionali danesi continuano a funzionare regolarmente; i punti strategici sono occupati da truppe germaniche. La Danimarca ha rotto le relazioni diplomatiche con l'U. R. S. S. (giugno 1941) e gli Stati Uniti e ha aderito al Patto Anticomintern (novembre 1941).

**Cile, Argentina, Colombia, Venezuela, Perù, Uruguay, Bolivia, Equatore e Paraguay.** — Hanno dichiarato, secondo notizie di stampa, che considereranno *belligeranti* le parti in conflitto che *non appartengono al Continente americano* (fatta eccezione per il Canada considerato facente parte dell'Impero britannico); di conseguenza applicheranno loro le regole di neutralità. In omaggio alla solidarietà panamericana, considereranno invece *non belligeranti le repubbliche americane in guerra* e non applicheranno quindi loro le restrizioni stabilite per i belligeranti dal diritto internazionale.

**Spagna.** — Si è dichiarata neutra e benevola (non belligerante) per l'Asse.

**Svezia, Svizzera, Portogallo, Turchia, Eire.** — Si sono dichiarati neutrali. Il Portogallo ha avuto l'isola di Timor occupata da reparti australiani e olandesi (17 dicembre 1941) e l'ha attualmente da reparti nipponici sbarcati il 20 febbraio 1942.

**Manciukuò e Cina di Nanchino.** — Hanno dichiarato di appoggiare l'alleato Giappone con tutte le loro forze. Ambedue i paesi sono riconosciuti dall'Italia.

**Afganistan.** — Su pressioni anglo-sovietiche l'Afganistan, nell'ottobre 1941, ha invitato le colonie italiana e tedesca a lasciare il Paese.



## Nella Colonia "Carlo Galimberti,, a Borgo a Buggiano

Il 1° dicembre 1942 si è riaperta a Borgo a Buggiano la Colonia « C. Galimberti » per ospitare i figli dei Vigili del Fuoco provenienti dalle città maggiormente colpite dall'offesa nemica.

Sono 84 maschietti e 76 bambine che frequentano le scuole elementari di Borgo a Buggiano, ove vengono ogni giorno accompagnati dalle Vigilatrici. I bambini sono divisi in squadre di 20-25 bambini ciascuna.

Ogni squadra è affidata ad una Vigilatrice che cura l'educazione dei bambini, li segue nello studio e in tutte le loro manifestazioni, in ogni momento della giornata. Vicino alla Vigilatrice c'è la cameriera della squadra, una ragazza robusta che vigila i bambini nel bagno, ne rassetta il vestiario, li aiuta a vestire ed a spogliare.

Il vitto sufficiente e ben preparato, il locale igienico, il clima di quest'anno, particolarmente mite, e le cure attente di tutto il personale, hanno creato un ambiente sanissimo di vita ove i bambini trovano tutti gli elementi per uno stato di salute perfetto.

Il visitatore che entra in Colonia trova visetti paffuti e coloriti e occhi vivacissimi: ecco il sorriso di Beppinaccio, Aldo e Tognuzzo di Vindice e di Giuseppe e Francesca Brambilla di Milano.

I bambini iniziano la loro giornata la mattina alle 7,30 e le ore antimeridiane vengono dedicate alla scuola.

Le prime ore del pomeriggio, finchè il sole riscalda, i bambini giocano in cortile: costruiscono con la sabbia fortini, castelli, aeroplani, carri armati; e con l'argilla, che scavano in fondo al giardino, plasmano gli oggetti più svariati, che fanno poi cuocere nel forno della stufa, e con i quali abbelliscono poi le loro aulette.

Alle quattro la campana chiama tutti allo studio; le Vigilatrici fanno eseguire i compiti.

Alle sette cena: i bambini si radunano tutti al refettorio marciando fieri e soddisfatti, e trovano il loro posto a tavola.

L'appetito è formidabile, la tavola è confortevole.

Dopo cena si distribuisce la posta: tra un fiero saluto e l'altro i bambini ricevono, con gli occhi spillanti gioia, la lettera da casa.

Si fanno aiutare dalle Vigilatrici per leggerla, poi la mettono sotto il maglione e prima di dormire la rileggono ancora.

Alle nove i bambini sono tutti a letto, le signorine rincalzano le coltri, alle 9,30 si spengono le luci per accendere le lampade azzurrate.

I bambini dormono e sognano aeroplani, fortini, paracadutisti; le bambine invece bambole e vestitini.

R. Montanelli



Beppinaccio, Aldo e Tognuzzo di Vindice (Brindisi)



Giuseppe e Francesca Brambilla di Milano





BORGO A BUGGIANO - Il ritorno dei bambini e delle bambine dalla scuola.



ATTREZZATURE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI

---

Impianti e attrezzature  
per la raccolta, il trasporto  
e lo smaltimento  
dei rifiuti solidi urbani



Autoinnaffiatrici



Autoserbatoi per qualsiasi  
liquido ed uso



Impianti e attrezzature per il  
trasporto di materiali vari  
in grandi masse

---

**MILANO - Via G.B. Vico 38 - Tel.: 44.116-44.649-44.650 - Telegr.: TAMINI**





TRASPORTO MASSE

---

*Assunzione di trasporti  
ferroviari, stradali, fluviali e  
per teleferica di  
materiali in grandi masse*

(CEMENTO, LATERIZI, GRANAGLIE, ZUCCHERO, ecc.)



*Noleggio degli impianti, veicoli  
ed attrezzature relative*

---

**MILANO - Via G.B. Vico 38 - Tel.: 44.116-44.649-44.650 - Telegr.: TAMINI**





Presso il fucile mitragliatore è il tiratore col petto squarciato dal fuoco nemico.

## Li ritrovammo a primavera

Illustrazioni di Antonio Achilli

Scoperta, pietrosa come un ruinoso letto di torrente, la groppa pianeggiante della quota 1308 non offre ripari.

E' il primo gradino settentrionale della lunga dorsale del Mali Trebescines che dal passo Chicicut — chiudente la via su Berat — al solco Klisura-Tepeleni si erge per una ventina di chilometri quale bastione antemurale della conca di Tepeleni; il suo possesso è indispensabile a chi voglia da nord penetrare nella conca ed occupare la città che fu sempre obbiettivo capitale delle lotte in Albania.

Su quota 1308 due plotoni di fanti, del 32° reggimento della Divisione « Siena », si oppongono ai ripetuti tentativi greci di impadronirsi della posizione.

Da più giorni il vento gelido flagella i monti; la neve turbinava tutt'intor-

no e la tempesta viene spesso a rendere più penosa la vita dei difensori. Contro la quota si dirigono gli sforzi nemici per scardinarne la difesa e scendere verso occidente, ove la catena del Mali Scindeli costituisce l'ultimo ostacolo che si frappone al raggiungimento della meta: Tepeleni.

E' l'alba del 22 gennaio 1941-XIX.

Violenta divampa la battaglia alla testata della val Desnizza e sul Trebescines; l'avversario vuole aprirsi il passo ad ogni costo e, dopo molte ore di duro combattimento, riesce a porre piede sulla quota 1308.

Il battaglione che presidia quel settore è costretto a ripiegare sul versante occidentale del monte, ove impedisce al nemico di avanzare ancora.

Dei difensori di quota 1308 non si sa più nulla.

Viene la primavera e la guerra che ha infuriato con una battaglia quasi ininterrotta di sei mesi, è giunta al termine.

Da dieci giorni le divisioni italiane incalzano le truppe greche in ritirata.

Fra le nostre armate scendenti da nord e le forze corazzate naziste risalenti dalla Tessaglia verso Janina e Ponte Perati i resti dell'esercito greco sono serrati senza scampo.

Sul Trebescines, nella zona di quota 1308, sale il 22 aprile il II Battaglione del 32° Fanteria; ha partecipato attivamente — nei giorni precedenti — alla rottura del fronte greco nella val Desnizza e vuole, in quel giorno di riposo, rendere omaggio ai suoi caduti nella zona ove più aspramente combattè tre mesi prima.

Come è diverso ora, dal lontano 22 gennaio, il terreno, sgombrato di neve.

La quota conserva palesi le tracce della tenace eroica resistenza dei suoi difensori di quella giornata.

Negli appostamenti per tiratori, costruiti dai fanti, sono numerosissimi i bossoli delle cartucce sparate durante dieci ore di lotta furibonda. Ecco una postazione per fucile mitragliatore; l'arma, arrugginita ma ancora intatta, è carica e rivolta in direzione del nemico; sotto ed intorno ad essa bossoli innumerevoli; a sinistra i caricatori vuoti.

Presso il fucile mitragliatore è il tiratore col petto squarciato dal fuoco nemico; un metro a sinistra giace il primo tiratore che, colpito per primo, pure al petto, era stato sostituito dal compagno: ha il robusto torso in parte scoperto, nel tentativo estremo di vedersi la ferita.

Circa quattro metri dietro l'arma sta il porta munizioni con la cassetta ancora piena di caricatori, colto al

torace ed alla testa mentre stava raggiungendo l'arma.

Pochi metri più indietro è un altro valoroso: il tenente della compagnia che, già ferito poco prima alla testa, tornava a riprendere — dopo sommaria medicazione — il suo posto di combattimento. Visti i tre sergenti del fucile mitragliatore cadere uno dopo l'altro, tentava di raggiungere l'arma per impiegarla egli stesso; in questo generoso tentativo veniva colpito in pieno petto da una raffica di mitragliatrice.

In un piccolo impluvio laterale sono i resti di un mortaio d'assalto infranto da un proietto di mortaio da 81 nemico; vicinissimo, supino, il tiratore che lo manovrava, in parte coperto da sassi, stroncato come l'arma che gli era stata affidata.

Più in alto i corpi di altri caduti affiorano col viso dalla terra; rappresentano il piccolo presidio che era stato distaccato a quota 1309 per vigilare le provenienze da sud. Accorsi bravamente in aiuto dei camerati del caposaldo di quota 1308, erano stati falciati dalla mitraglia.

Su uomini e cose la neve aveva steso, durante i mesi invernali, il suo manto protettore conservando così — documento superbo di spirito eroico — il quadro intatto del sacrificio offerto dai fanti della « Siena » all'amata Italia.

Ora il sole della primavera, dileguando la bianca coltre, offriva il volto di quei valorosi, alla materna carezza della Patria grata verso i suoi figli, generosamente immolatisi sui campi della gloria. **Sibi**



Il Direttore Generale dei Servizi Antincendi celebra il "23 Marzo," nella Caserma del 1° Corpo e distribuisce le Medaglie al Valor Militare





MILANO - 52° Corpo - Funerali dei Vigili del Fuoco e dei Camerati della M. V. S. N.

## CAMERATI CADUTI

### MILANO - 52° CORPO

Nell'incursione aerea del 14 febbraio 1943-XXI, sono deceduti a Milano il Brigadiere permanente dei Vigili del Fuoco Domenico FASSI, e il Vigile permanente Giosuè PIROLA, entrambi del 52° Corpo di Milano. Nella stessa incursione sono deceduti anche Camerati della M.V.S.N.

Le Autorità e la cittadinanza hanno preso parte vivissima al grave lutto che ha colpito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

### PALERMO - 58° CORPO

### F O R L I - 33° CORPO

Durante i bombardamenti aerei sulle città di Palermo e Cagliari sono caduti a Palermo il Vigile del Fuoco Domenico DI BELLA dello stesso Corpo e a Cagliari Cristoforo FONTEMAGGI ed Eugenio CONTI del 33° Corpo - Forlì.

Il Corpo Nazionale inchina i suoi labari davanti al sacrificio eroico dei Camerati caduti.

Brigadiere Domenico FASSI, Vigili: Eugenio CONTI, Domenico DI BELLA, Cristoforo FONTEMAGGI, Giosuè PIROLA: Presente!

## Notiziario tecnico

Grave infortunio durante la prova di un ventilatore.

Mentre si stava provando un ventilatore destinato alla aspirazione dei gas d'alto forno (ca. 300° C), la girante si ruppe, provocando la rottura dell'involucro: i pezzi, proiettati con grande violenza, causarono la morte di tre operai, e ferirono gravemente altri cinque.

La velocità a cui il ventilatore funzionava durante la prova, era di 1390 giri/min., e cioè leggermente inferiore a quella normale di funziona-





Fig. 1. - Ventilatore sul banco di prova, dopo lo scoppio.

mento (1450 giri/min.). La costruzione della girante risulta schematicamente dalla fig. 2. Ai due dischi laterali erano applicati 4 settori in ghisa, ciascuno dei quali veniva a formare una paletta del ventilatore: l'attacco dei settori ai dischi era rappresentato da un incastro periferico, mentre i dischi erano serrati da bulloni subito al di sotto di questo.

Dal calcolo risultò che la sezione pericolosa dell'attacco era sollecita-



a-a Sezione pericolosa.

Fig. 2. - Costruzione della girante del ventilatore.

ta, al numero dei giri sopra indicato, a 2 kg./mm.<sup>2</sup> per tensione, e a 18 kg./mm.<sup>2</sup> per flessione: questo, supponendo un'uguale distribuzione della forza centrifuga sulla periferia del settore; tenendo conto però dell'inclinazione delle palette, si possono avere sollecitazioni anche doppie di quelle esposte.

A prescindere da difetti costruttivi e del materiale, un calcolo accurato, che avesse tenuto conto della flessione e dell'effetto di taglio, in corrispondenza dell'incastro, avrebbe dimostrato l'assoluta mancanza delle condizioni di sicurezza richieste.

E' a notare che se la prova che diede origine all'infortunio fosse sta-

ta preceduta da una prova di scoppio, e cioè compiuta colla girante rinchiusa in un involucro resistente all'eventuale azione dei pezzi proiettati in seguito alla rottura, si sarebbe evitato l'infortunio descritto. Come conclusione, si può dunque asserire che gli apparecchi sottoposti ad azioni dinamiche, e in particolare ad azioni centrifughe, devono essere calcolati scrupolosamente e, assoggettati a una prova di scoppio che presenti tutte le garanzie necessarie.




Fig. 3. - Frantumi in cui fu ridotta dallo scoppio la bombola di ossigeno.

### Esplosione di una bombola di ossigeno.

In un locale di riempimento di bombole, si verificò una esplosione di una bombola di ossigeno, pare alla fine del riempimento: la bombola si ruppe in piccoli pezzi (fig. 3), e si ebbe, oltre a gravi danni nel fab-




Fig. 4. - Condizioni in cui fu trovato l'attacco della bombola, dopo l'esplosione.

bricato, la morte dei due operai adibiti all'operazione. In parecchie delle bombole vuote esistenti nel locale furono trovati dei fori, grandi e piccoli, prodotti dalle schegge di quella esplosione.

Escluso, per la molteplicità dei frantumati, che l'esplosione fosse dovuta a pressione eccessiva, furono fatte ricerche per identificare la causa di essa.

Si poté stabilire che la bombola in questione era destinata a contenere idrogeno, e come tale, la sua filettatura era sinistrorsa. Malgrado ciò, forzando il bocchettone d'attacco alla tubazione alimentatrice, a filettatura destrorsa, l'operaio riuscì ad allacciarla all'impianto di riempimento.

L'esplosione può dunque spiegarsi pensando alla formazione di una miscela esplosiva dell'idrogeno residuo coll'ossigeno immesso nella bombola, e ad una causa di accensione che potrebbe essere stata data da una scintilla prodottasi nel forzare il bocchettone sulla bombola, ma che più probabilmente si deve ricercare nel fatto che il residuo melmoso contenuto nella bombola, in seguito all'aumento della pressione e della temperatura, abbia provocato per autocombustione l'accensione della miscela.

Le condizioni in cui fu trovato l'attacco della bombola (fig. 4) e cioè la fusione di alcune parti di essa, dimostrano che lo scoppio fu realmente provocato da accensione della miscela.

C. M.

## STELLE... E STELLE

*Perchè tutti l'armati horscevichi,  
pe' distintivo porteno 'na stella?  
Loro che de la luce sò nemichi  
onoreno 'na cosa tanto bella?*

*Le stelle sò la pace, lo sprennore,  
sò sogni de speranza, fede, amore.*

*Pure l'Italia cià pe' distintivo  
'na stella, la più bella che ce sia  
che ce protegge in modo decisivo  
contro l'assarti de la tirann'a.*

*La stella nostra è bianca, inargentata,  
ma quella russa è rossa, insanguinata!*

MARESCIALLO RANIERO FRANZERO  
del 1° Corpo - Roma



"PER LE VITE, PER GLI AVERI,,



## LANCIE "COMETE,, A SCHIUMA D'ARIA

Per impiego a mano e per impianti fissi Applicabili a qualsiasi pompa, senza adattamenti di sorta - Il mezzo più potente, più rapido, più sicuro, più economico per la produzione di schiuma contro l'incendio

Per: Vigili del Fuoco - Marina da Guerra - Marina Mercantile - Arsenali - Cantieri, ecc. - Aviazione Militare e Civile - Industria del Petrolio, oli, essenze, prodotti chimici, ecc. - Industrie in generale

## ESTINTORI ORIGINALI "TOTAL,,

Conosciuti e apprezzati in tutto il mondo - A secco, idrici, a schiuma, a neve di anidride carbonica, a tetracloruro di carbonio, di ogni capacità e per tutti gli impieghi Approvati dal Ministero dell'Interno e delle Comunicazioni

## BOCCHES UNIVERSALI "TOTAL,,

Ad elementi regolabili per getto variabile - Per incendio, per disinfossicazione di ambienti invasi da aggressivi chimici, per lavaggio, innaffiamento, ecc.

POLVERI SCHIUMOGENE PER GENERATORI DI SCHIUMA

Società Commissionaria **CAIRE** dei **FRATELLI DONADONI - MILANO**  
VIA ANDREA DORIA, 7

**S.A.D.I.**  
SOCIETA' ANONIMA DIFESA INCENDI

## ESTINTORI INCENDIO

IDRICI  
SCHIUMA  
POLVERE (SECCO)  
NEVE CO<sup>2</sup>

A MANO E  
SU CARRELLO.  
IMPIANTI FISSI



SEDE: **NAPOLI**

Via Chiatamone, 11 - Tel. 29-147

FILIALI: **R o m a**

Via XX Settembre, 98-G - Tel. 484-515

**B a r i**

Via Melo, 173 - Tel. 13-734

**P a l e r m o**

Via Giovanni da Procida, 10

Tel. 15-324

**ATTREZZI  
PROTEZIONE  
ANTIAEREA**



# IL FILATO DI VETRO



PER  
PROTEZIONE  
CONTRO  
I DANNI  
DI GUERRA

*Applicazioni  
in tutta Italia*

S.A. VETRERIA ITALIANA **BALZARETTI - MODIGLIANI**

**LIVORNO**

SEDE E STABILIMENTI

**R O M A**

PIAZZA BARBERINI, 52

**M I L A N O**

PIAZZA CRISPI, 3



# MASCIARDI


Telefoni: { 691-033 - 694-910 - MILANO  
{ 1404 (MERATE) - Officine

C. P. E. Milano 265313 - C. C. Postale 3/12149

**OFFICINE MECCANICHE E FONDERIE A BULCIAGO (Como)**

**DIREZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA: MILANO - Via Schiaparelli, 3**

**MOTOPOMPE - AUTOPOMPE - AUTOBOTTI POMPA  
BARCHE POMPA PER SERVIZI ANTINCENDI  
IDRICHE ED A SCHIUMA MECCANICA O COMBINATA IDRO-SCHIUMA  
A U T O A D E S C A N T I**



**Motopompe barellabili - portata 600-1000 litri - peso 145 kg. 170 kg.**

**EQUIPAGGIAMENTI COMPLETI PER CORPI  
VIGILI DEL FUOCO E PER PROTEZIONE ANTIAEREA**

---

**ESTINTORI D'INCENDIO DI TUTTI I TIPI E PER TUTTI I RISCHI**

---

**POMPE A MANO - CARRI NASPO  
SPUMOGENO - SCALE A GANCIO - SCALE ALL'ITALIANA  
RACCORDI UNI ecc.**




MEDAGLIA D'ORO DEL  
R. ISTITUTO LOMBARDO  
DI SCIENZE E LETTERE



SOCIETÀ ANONIMA BERGOMI

MILANO

Piazza Malozzo da Forlì 2



# LE PIÙ MODERNE AUTOPOMPE

